



Comune di Somaglia

Provincia di Lodi

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 2 ottobre 2013
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 20 marzo 2015

SOMMARIO

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Istituzione del tributo
- Art. 3. Servizio di igiene urbana e gestore del servizio
- Art. 4. Presupposto e soggetti passivi
- Art. 5. Esclusioni
- Art. 6. Commisurazione delle superfici
- Art. 7. Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8. Determinazione delle tariffe
- Art. 9. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 10. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 11. Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 12. Esenzioni
- Art. 13. Riduzioni ed agevolazioni
- Art. 14. Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune
- Art. 15. Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento
- Art. 16. Denunce
- Art. 17. Decorrenza della tariffa
- Art. 18. Organizzazione dell'attività di controllo
- Art. 19. Funzionario responsabile
- Art. 20. Riscossione, versamento e importi minimi
- Art. 21. Controllo dei dati
- Art. 22. Accesso agli immobili
- Art. 23. Accertamento per presunzione semplice
- Art. 24. Controllo smaltimento rifiuti speciali
- Art. 25. Attività di accertamento e applicazione delle sanzioni.
- Art. 26. Rimborsi e compensazioni
- Art. 26.A. Rateizzazione
- Art. 27. Informazione e adempimenti
- Art. 28. Disposizioni transitorie e norme di rinvio
- Art. 29. Entrata in vigore

Allegati

- all. A: categorie per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Somaglia, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:

- semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
- potenziare le capacità di controllo e di verifica della base imponibile;
- indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Istituzione del tributo

1. Nel Comune di Somaglia è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Articolo 3 - Servizio di igiene urbana e gestore del servizio

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 02/10/2013.

2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio, come imposto dall'art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi

soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.

4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.

5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Articolo 4 - Presupposto e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.

5. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

Articolo 5 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono

stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili;
- c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- e. le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli.

2. Non sono altresì soggetti a tariffa:

- a. le unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- b. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.

5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

- a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione

di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti,

- b. macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
- c. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
- d. le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
- e. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali.

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e

le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<i>Falegnamerie:</i>	90%
<i>Autocarrozzerie:</i>	90%
<i>Autofficine per la riparazione i veicoli:</i>	90%
<i>Autofficine di elettrauto:</i>	90%
<i>Gommisti:</i>	90%
<i>Distributori di carburante:</i>	20%
<i>Studi e laboratori dentistici:</i>	60%
<i>Lavanderie:</i>	30%
<i>Tipografie artigiane:</i>	40%
<i>Rosticcerie e pasticcerie:</i>	10%
<i>Verniciature:</i>	50%
<i>Galvanotecnici:</i>	30%

Articolo 6 - Commisurazione delle superfici

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (categorie catastali A, B, C). Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D)

la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, come indicato dall'articolo 14, comma 9, del D.L. 201/2011.

Articolo 7 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 40% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.

3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

4. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del

Comune. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

5. Alla maggiorazione di cui al precedente comma 4 si applicano le riduzioni ed esenzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali (scuole materna, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica).

6. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili.

7. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato A del presente regolamento.

8. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.

9. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Articolo 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente

dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

5. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti che i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, compreso il decesso di un componente del nucleo familiare, decorre dall'anno successivo.

3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.

4. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a sei e oltre componenti.

5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare

individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

6. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Articolo 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.

5. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di

valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Articolo 12 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a. gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b. locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinentziali di tali locali.

2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti e sui servizi.

Articolo 13 - Riduzioni ed agevolazioni

1. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 30 %, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente. L'istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio.

2. Il Comune concede una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per i seguenti casi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

non superiore a sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- b. contribuenti (singolo occupante oppure l'intero nucleo familiare) che trovandosi nelle condizioni di cui al punto a) precedente, risiedano o abbiano dimora abituale per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.
- c. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residente nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti.
- d. Fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro dicembre, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 14 - Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.

2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

Articolo 15 - Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed

aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 50, cifra pari al numero arrotondato convenzionale di mercati annui.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 8.

Articolo 16 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, presentare denuncia prima dell'occupazione dei locali e comunque entro e non oltre il termine di un mese dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.

2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti del nuclei familiari non residenti.

3. La denuncia deve contenere:
- a. per le persone fisiche le generalità dell'occupante, con l'indicazione del codice fiscale e della residenza;
 - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o conviventi;
 - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, relativo scopo sociale o istituzionale, la sede legale e operativa, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

- e. l'indirizzo dei locali e delle aree occupate e i relativi identificativi catastali;
- f. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- g. la provenienza;
- h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati.

Articolo 17 - Decorrenza della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio del Gestore del servizio, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

6. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 6,00.

Articolo 18 - Organizzazione dell'attività di controllo

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.

2. In particolare:

- a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.
- b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
- c. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.

Articolo 19 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. L'Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Articolo 20 - Riscossione, versamento e importi minimi

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al Comune.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato (modello F24).

3. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Nel caso di variazione anagrafiche, l'importo dovuto verrà ricalcolato e il conguaglio verrà inserito nell'avviso di pagamento dell'anno successivo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2 e del tributo provinciale è inferiore a Euro 6,00.

6. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di tributo, sanzioni e interessi, è inferiore a Euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 21 - Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

Articolo 22 - Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, procede alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Locale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi .

Articolo 23 - Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'addebito della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24 - Controllo smaltimento rifiuti speciali

1. Per le attività produttive escluse da tariffa quali produttrici di rifiuti speciali pericolosi o speciali non assimilati agli urbani, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il Comune, oltre ai controlli indicati agli articoli precedenti, è tenuto, in

collaborazione tra i vari Uffici dell'Ente, ad inviare i nominativi dei soggetti suddetti alla competente Azienda Sanitaria Locale per le verifiche in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali.

Articolo 25 - Attività di accertamento e applicazione delle sanzioni

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il funzionario responsabile di cui all'art. 19 del presente regolamento provvede ad emettere apposito avviso di accertamento, invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione, calcolando l'esatto ammontare della tariffa dovuta o della maggiore tariffa dovuta in base ai rilievi, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. L'importo del tributo dovuto verrà maggiorato delle sanzioni, se il debitore non provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni.

2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 19 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui al comma 1 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 26 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 6,00.

Articolo 26.A - Rateizzazione

La TARES ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di legge, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è valutato singolarmente sulla base di una oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore da valutarsi ad opera del responsabile del settore competente in materia di Entrate.

Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €. 10.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio Tributi del Comune.

In caso di mancato pagamento di una rata entro 10 giorni dalla sua scadenza originaria, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Articolo 27 - Informazione e adempimenti

1. Il competente Ufficio Comunale deve provvedere affinché il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative vengano portati, a tempo utile, a conoscenza degli utenti.

2. Il competente Ufficio Comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge inerenti, previsti dalle norme in vigore, in particolare relativamente a:

- a. Piano Finanziario degli Interventi;
- b. Relazione allegata al Piano di cui al punto precedente;
- c. Definizione dei dati relativi alle componenti di costo della tariffa.

3. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti in base agli obblighi di legge e nei termini da esse previsti.

Articolo 28 - Disposizioni transitorie e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tassa Rifiuti solidi Urbani, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

(addizionale ex ECA). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base a quanto indicato nella denuncia di inizio occupazione, fatte salve successive variazioni che devono essere denunciate, ai sensi del precedente articolo 16, comma 2. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti per utenze domestiche non residenti viene fissato nella misura massima di 6 occupanti.

4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata, risultante dal codice ATECO, riportato nell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune di Somaglia, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2013.

ALLEGATO A

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

CATEGORIA DESCRIZIONE

- A** **Utenze domestiche**
- A.1 Utenze domestiche con un componente
 - A.2 Utenze domestiche con due componenti
 - A.3 Utenze domestiche con tre componenti
 - A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
 - A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
 - A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti
-
- B** **Utenze non domestiche**
- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - B.2 Campeggi, distributori carburanti
 - B.3 Stabilimenti balneari
 - B.4 Esposizioni, autosaloni
 - B.5 Alberghi con ristorante
 - B.6 Alberghi senza ristorante
 - B.7 Case di cura e riposo
 - B.8 Uffici, agenzie, studi professionali
 - B.9 Banche ed istituti di credito
 - B.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - B.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - B.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
 - B.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - B.14 Attività industriali con capannoni di produzione
 - B.15 Attività artigianali di produzione beni specifici
 - B.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - B.17 Bar, caffè, pasticceria
 - B.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - B.19 Plurilicenze alimentari e miste
 - B.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 - B.21 Discoteche, night club